REGOLAMENTO (CEE) N. 646/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e abroga il regolamento (CEE) n. 204/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 337/79 dispone che, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; che il versamento di restituzioni è tuttavia possibile soltanto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81 [4];

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di andamento dei prezzi dei prodotti e delle loro disponibilità sul mercato comunitario, nonché dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale; che occorre inoltre tener conto delle spese menzionate nel citato articolo 2, come pure dell'aspetto economico delle esportazioni previste; che si devono altresì considerare gli obiettivi definiti nel medesimo articolo, nonché l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità; che tuttavia, nel fissare l'importo delle restituzioni applicabili ai vini liquorosi, la differenza tra i prezzi comunitari e quelli praticati sul mercato mondiale deve essere presa in considerazione unicamente per il vino e i mosti impiegati nella fabbricazione dei vini liquorosi, poiché essa non è riscontrabile per gli altri prodotti utilizzati allo stesso scopo;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 345/79, i prezzi sul mercato della Comunità devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli per l'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 3;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, una differenziazione della restituzione a seconda della destinazione;

considerando che i mosti d'uva concentrati e i vini da tavola diversi dai vini da tavola del tipo R III e dai vini da tavola rosati ottenuti da vitigni del tipo Portugieser possono attualmente formare oggetto di esportazioni economicamente rilevanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione, del 27 novembre 1981 [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 3473/82 [6], ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che, secondo l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 480/86 del Consiglio [7], le restituzioni all'esportazione applicabili negli scambi tra la Spagna e i paesi terzi devono essere diminuite degli importi regolatori di cui agli articoli 2 e 5 del medesimo regolamento; che si può tuttavia decidere di non tener conto degli importi regolatori, o di tenerne conto solo in parte, onde evitare rischi di perturbazioni negli scambi e qualora la situazione del mercato lo esiga;

considerando che il regolamento (CEE) n. 648/86 della Commissione [8] ha fissato gli importi regolatori di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 480/86;

considerando che, se si applicano le norme e le modalità di cui sopra alla situazione attuale del mercato, e più particolarmente ai corsi e ai prezzi dei vini praticati nella Comunità e nel commercio internazionale, occorre fissare le restituzioni conformemente all'allegato del presente regolamento e abrogare il regolamento (CEE) n. 204/84 della Commissione, del 26 gennaio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo [9];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.
(4) GU n. L 195 del 18. 7. 1971, pag. 6.
(5) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.
(6) GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 30.
(7) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 2.
(8) Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU n. L 22 del 27. 1. 1984, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 345/79 sono fissate come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamente (CEE) n. 204/84 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione in ECU/% vol/hl applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione in ECU/% vol/hl applicabile in Spagna
ex 20.07 A I B I a) 1 B I b) 1	Mosti d'uva rispondenti alla definizione di cui al punto 5 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79: per l'esportazione: verso tutte le destinazioni, tranne verso i paesi terzi del continente americano, ivi comprese le isole appartenenti politicamente ad essi, nonché verso i paesi terzi menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, eccetto la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria	1,05	—
ex 22.05 C I C II	Vini bianchi da tavola, aventi un titolo alcolometrico effettivo non inferiore al 9,5 % vol e non superiore al 15 % vol, diversi dai — vini da tavola dei tipi A II e A III; — vini di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, il cui quantitativo supera i quantitativi normalmente vinificati e determinati in applicazione del predetto articolo: per l'esportazione verso: tutti i paesi terzi tranne quelli del continente americano, ivi comprese le isole appartenenti politicamente ad essi, nonché i paesi terzi menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, eccetto la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria	1,55	0,13
ex 22.05 C I C II	Vini bianchi da tavola, aventi un titolo alcolometrico effettivo non inferiore al 9,5 % vol e non superiore al 15 % vol, contemplati all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 e il cui quantitativo supera i quantitativi normalmente vinificati e determinati in applicazione del predetto articolo: per l'esportazione verso: tutti i paesi terzi tranne quelli del continente americano, ivi comprese le isole appartenenti politicamente ad essi, nonché i paesi terzi menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, eccetto la Romania, la bulgaria e l'Ungheria	0,80	—
ex 22.05 C I C II	Vini rossi o rosati da tavola, aventi un titolo alcolometrico effettivo non inferiore al 9,5 % vol e non superiore al 15 % vol, diversi dai: — vini da tavola dei tipi R III e vino rosato ottenuto da vitigni del tipo Portugieser, e — vini di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, il cui quantitativo supera i quantitativi normalmente vinificati e determinati in applicazione del predetto articolo: per l'esportazione verso: tutti i paesi terzi tranne quelli del continente americano, ivi comprese le isole appartenenti politicamente ad essi, nonché i paesi terzi menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, eccetto la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria	1,55	0,70

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione in ECU/% vol/hl applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione in ECU/% vol/hl applicabile in Spagna
ex 22.05 C I C II	Vini rossi o rosati da tavola, aventi un titolo alcolometrico effettivo non inferiore al 9,5 % vol e non superiore al 15 % vol, contemplati all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, il cui quantitativo supera i quantitativi normalmente vinificati e determinati in applicazione del predetto articolo: per l'esportazione verso: tutti i paesi terzi tranne quelli del continente americano, ivi comprese le isole appartenenti politicamente ad essi, nonché i paesi terzi menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, eccetto la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria	0,80	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione in ECU/hl applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione in ECU/hl applicabile in Spagna
ex 22.05 C I C II	Vini bianchi da tavola, dei tipi A II e A III (vino da tavola proveniente esclusivamente da vitigni del tipo Sylvaner, del tipo Müller-Thurgau o del tipo Riesling): per l'esportazione verso: tutte le destinazioni, tranne verso i paesi terzi del continente americano, ivi comprese le isole appartenenti politicamente ad essi, nonché verso i paesi terzi menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, eccetto la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria	5,50	—
ex 22.05 C III a) 2 C III b) 3 C IV a) 2 C IV b) 3	Vini liquorosi diversi dai v.q.p.r.d.: per l'esportazione verso: tutte le destinazioni, tranne verso i paesi terzi del continente americano, ivi comprese le isole appartenenti politicamente ad essi, nonché verso i paesi terzi menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, eccetto la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria	17,25	—

Nota: Per paesi dell'Africa si intendono i paesi terzi elencati sotto questa voce nel regolamento (CEE) n. 3537/82 della Commissione (GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 7).